



**Comune di Sardara**  
Provincia del Sud Sardegna

**REGOLAMENTO PER LA RATEIZZAZIONE  
DEGLI ATTI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVI DEI  
TRIBUTI COMUNALI**

Approvato con Delibera CC n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

## **SOMMARIO**

Art. 1 - Oggetto del Regolamento e ambito di applicazione

Art. 2 - Criteri di concessione delle rateazioni di pagamento e decadenza dal beneficio  
concesso

Art.3 - Requisiti oggettivi e soggettivi e definizione di temporaneità

Art. 4 - Interessi

Art.5 - Istanza di concessione

Art. 6-Controlli

Art. 7 - Disposizioni Finali

## **Art. 1**

### **Oggetto del Regolamento e ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di concessione di rateizzazioni di pagamento derivanti da avvisi di accertamento esecutivo di atti tributari comunali in attuazione dell'art. 1 comma 797 della Legge 27.12.2019 n 160, in esercizio della facoltà regolamentare dell'Ente di cui all'art. 52 del Decreto legislativo n. 446\1997.

## **Art.2**

### **Criteri di concessione delle rateizzazioni di pagamento e decadenza dal beneficio concesso**

1. Su richiesta del debitore, si concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di trentasei rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà economica e secondo il seguente schema:
  - a) fino a Euro 100,00 nessuna rateizzazione;
  - b) da Euro 100,01 a Euro 300,00 fino a quattro rate mensili;
  - c) da Euro 300,01 a Euro 500,00 fino a otto rate mensili;
  - d) da Euro 500,01 a Euro 1000,00 fino a dodici rate mensili;
  - e) da Euro 1.000,01 a Euro 6.000,00 fino a ventiquattro rate mensili;
  - f) da Euro 6.000,01 trentasei rate mensili;
2. In caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
3. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono lo stesso giorno di ciascun mese nel quale scade la prima rata, la quale ha la scadenza entro la data utile per la presentazione del ricorso così come indicato nell'avviso di accertamento; la data di scadenza di ciascuna rata è indicata nell'atto di accoglimento dell'istanza di rateizzazione.
4. In caso di avvisi di accertamento che prevedano la riduzione dell'importo per le sanzioni in caso di adesione, la relativa riduzione si applica se la richiesta di dilazione, congiuntamente alla dichiarazione di acquiescenza alle risultanze dell'accertamento, viene presentata entro il termine di scadenza del versamento risultante dall'atto notificato.

## Art.3

### Requisiti oggettivi e soggettivi e definizione di temporaneità

1. Si definisce situazione di obiettiva difficoltà tutto ciò che comporta una diminuzione considerevole del reddito e può trovare causa in un momento di congiuntura economica generale negativa, nella difficoltà di mercato in cui versa la singola impresa e/o persona fisica, in calamità naturali riconoscibili ovvero negli elementi soggettivi specificati al comma seguente.

2. Si considerano cause soggettive:

- qualunque condizione documentabile che impedisca di svolgere la normale attività lavorativa;

- lo stato di grande morosità del contribuente – ovvero questi presenta una situazione di morosità relativa ad almeno due annualità arretrate e/o se ha accumulato un debito tributario verso l'ente di oltre Euro 2.000,00 (duemila\euro);

- qualunque altra condizione economica sfavorevole, anch'essa documentabile, che non consenta l'assolvimento del debito tributario.

3. Lo stato di disagio è riferito alle seguenti situazioni:

#### Nel caso di Persona Fisica e Ditte Individuali

- Anziano/a da 70 anni compiuti titolare di pensione sociale o assegno al minimo;

- Inoccupato/a iscritto/a al Centro Servizio per l'Impiego;

- Lavoratore non occupato in mobilità o in cassa integrazione;

- Disoccupato/a che ha perso il lavoro e/o l'indennità di cassa integrazione e/o mobilità nell'anno precedente;

- Soggetto in cura presso comunità terapeutica;

- Soggetto in stato di detenzione presso istituto di pena;

- Soggetto in stato di indigenza che usufruisce di assistenza sociale o alloggiativa, prestata dal Comune o dall'Ente e/o associazione competente;

- Lo stato di grande morosità del contribuente;

- Altro, con riferimento a particolari e momentanee situazioni di difficoltà economiche autocertificate dal richiedente.

4. A dimostrazione dello stato di temporanea difficoltà deve essere allegata la seguente documentazione:

a. Certificato ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) - ISEE fino a Euro 15.000,00 (quindicimila\euro);

b. Certificazione mobilità/cassa integrazione;

c. Certificato disoccupazione;

d. Ogni altra documentazione e/o certificazione attestante la motivazione della situazione dichiarata.

Lo stato di grande morosità del contribuente viene accertato d'ufficio se inerente i tributi locali.

#### Nel caso di Società ed Enti con personalità giuridica:

- Società o Enti in momentanea difficoltà economica;

- Lo stato di grande morosità del contribuente;

A dimostrazione va allegata la seguente documentazione:

a. Ultimo Modello unico presentato (dichiarazione dei redditi);

b. Visura camerale;

Lo stato di grande morosità del contribuente viene accertato d'ufficio se inerente i tributi locali.

#### **Art. 4 Interessi**

1. Su tutte le somme, escluse sanzioni, interessi, spese di notifica e oneri di riscossione, si applicano, decorsi 30 gg dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al saggio legale tempo per tempo vigente.

#### **Art. 5 Istanza di concessione**

1. Il contribuente che, trovandosi in temporanea ed obiettiva difficoltà economica, intende avvalersi della possibilità di rateizzare, deve inoltrare motivata richiesta al Responsabile dei Tributi del Comune.
2. La richiesta dovrà indicare : gli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito tributario, il numero di rate e la dichiarazione dimostrativa della situazione di disagio e difficoltà economiche e i documenti a corredo previsti.
3. L'istanza può essere consegnata direttamente dal richiedente al Protocollo del Comune o tramite posta elettronica certificata o a mezzo raccomandata, allegando copia di un documento di identità.
4. Il piano di rateazione con successivo atto a cura dell'ufficio tributi, è sottoscritto dalle parti e perfeziona la sua efficacia solamente a seguito dell'avvenuto versamento della prima rata della stessa.
5. In caso di richieste di dilazione di importi affidati in carico all'Agenzia delle Entrate Riscossione la richiesta di dilazione dovrà essere presentata, ai sensi dell'art. 19 del DPR 602/1973 e art. 26 D.Lgs 46/1999, alla predetta Agenzia competente al rilascio dell'eventuale piano di dilazione secondo le disposizioni che ne regolano l'attività.

#### **Art. 6 Controlli**

1. Quanto dichiarato nella domanda di rateizzazione costituisce dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e viene fatto oggetto, insieme ad eventuali allegati, degli opportuni controlli di veridicità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, anche tramite i servizi sociali ed altri uffici comunali i quali forniscono gli elementi e le informazioni necessarie, ed inoltre tramite collaborazione con altri Enti.

**Art. 7**  
**Disposizioni finali**

1. Le norme previste dal presente Regolamento prevalgono su ogni altra disciplina, in materia di rateizzazione, disposta nei regolamenti comunali.
  
2. Il presente regolamento ha effetto a decorrere **dalla data di approvazione.**